

Allegato "A" al rep. 15300/7706-----

-----SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA -----

-----STATUTO-----

ART.1 - Denominazione - Sede-----

La Scuola Agraria del Parco di Monza è un Ente Morale senza scopo di lucro. Essa ha sede in Monza, nella Cascina Frutteto del Parco di Monza, Viale Cavriga n. 3, ed è dedicata ad Aurelia Josz, sua Fondatrice.-----

ART.2 - Scopi-----

La Scuola Agraria del Parco di Monza ha lo scopo di contribuire alla crescita tecnica e culturale e alla valorizzazione dei seguenti settori:-----


- 1) agricoltura (tradizionalmente intesa);-----
- 2) verde ornamentale, parchi storici e paesaggi;-----
- 3) arboricoltura e vivaismo; -----
- 4) ecologia e ambiente;-----
- 5) energie rinnovabili.-----

Nel perseguire lo scopo di cui sopra, la Scuola può svolgere le seguenti attività primarie e connesse:-----

- preparazione e gestione di corsi di formazione, continua, aggiornamento, qualifica, specializzazione professionale, anche mediante l'ausilio di metodologie innovative che ne permettano lo svolgimento a distanza;-----
- attività di formazione continua in sanità;-----
- attività di orientamento professionale e servizi di accompagnamento al lavoro;-----
- attività di ricerca e sperimentazione;-----
- attività comunque finalizzate alla salvaguardia ed al miglioramento dell'agricoltura, dell'ambiente e del territorio;-----
- attività di assistenza tecnica e consulenza a favore di altri Enti pubblici o privati, consorzi e associazioni, salvo quelle riservate a professionisti iscritti a specifici Albi;-----
- attività di informazione e divulgazione, rivolte sia al mondo professionale che alla pubblica opinione in genere;-----
- attività didattico-ricreative a scopo agrituristico, sociale, di educazione ambientale, di terapia orticolturale;-----
- attività di sostegno a persone disabili e svantaggiate;-----
- attività di valorizzazione enogastronomica con particolare attenzione alla produzione e somministrazione di prodotti agroalimentari del territorio;-----
- attività agricole previste dall'art. 2135 del codice civile;-----
- attività editoriali, anche attraverso Internet, nei limiti di quanto imposto dalla normativa vigente;-----
- organizzazione di mostre, fiere, seminari e convegni;-----
- iniziative di supporto alla certificazione della qualità dei prodotti e servizi;-----
- qualsiasi altra iniziativa utile al perseguimento dello scopo statutario.-----

ART. 3 -Attività integrative-----

Per il raggiungimento dei propri scopi, la Scuola, pur senza



perseguire alcuno scopo di lucro, può svolgere attività di tipo professionale (sempre nei limiti di cui all'art. 2) o commerciale, attivare collaborazioni con altri Enti, istituzioni, organismi, associazioni, siano esse di natura pubblica o privata, i cui scopi e le cui attività siano comunque in linea con quelle della Scuola. -----

La Scuola, sempre alle stesse condizioni, può inoltre promuovere o partecipare a consorzi, cooperative, associazioni e società.-----

ART.4 - Risorse-----

L'Ente provvede al raggiungimento dei propri scopi statuari ed al fabbisogno delle proprie necessità gestionali mediante:--

- contributi di Enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche, che condividono i programmi statuari della Scuola;-----

- i ricavi delle sue attività, anche inerenti ai servizi convittuali;-----

- i ricavi della vendita dei prodotti della propria Azienda Agricola;-----

- le rendite e i proventi eventualmente derivanti dalla gestione del patrimonio, come desumibile dallo Stato patrimoniale allegato al Bilancio di esercizio.-----

Il patrimonio risultante da bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 è quantificato in euro 72.304,00 (settantadue-milatrecentoquattro virgola zero zero).-----

E' vietata la distribuzione diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori; l'Ente ha l'obbligo di destinare gli utili e gli avanzi di gestione ad attività istituzionali e a quelle direttamente connesse, o all'incremento del patrimonio.-----

Si prevede la destinazione dell'eventuale attivo risultante dalla liquidazione dell'Ente a fini di pubblica utilità o ad altre associazioni prive di scopo di lucro.-----

Art. 5 - Organi dell'Ente Scuola-----

Sono organi dell'Ente scuola:-----

** l'Assemblea dei Partecipanti;-----

** il Consiglio di Amministrazione;-----

** il Presidente;-----

** Organo di Controllo e Revisione.-----

Art. 6 - Assemblea dei Partecipanti -----

Sono membri di diritto dell'Assemblea dei Partecipanti i dipendenti dell'Ente Scuola.-----

L'Assemblea dei Partecipanti è composta, oltre che dai membri di diritto, da persone fisiche, società, associazioni, fondazioni, enti, pubblici e privati, che condividono le finalità dell'Ente Scuola e contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi, economici e non, una tantum o periodici e che non facciano già parte del Consiglio.-----

La qualifica di partecipante si assume mediante idonea ri-

chiesta da inoltrare per iscritto al Consiglio, il quale esprimerà il proprio gradimento, ovvero il proprio diniego motivato, con delibera, da comunicarsi all'interessato a mezzo posta certificata dell'Ente Scuola.-----

Lo stesso Consiglio può togliere la qualifica di Partecipante (ad esclusione dei membri di diritto) nel caso venga a mancare la condivisione alle finalità.-----

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire, definendone i requisiti, una categoria di membri volontari, che parteciperanno a pieno diritto all'Assemblea dei Partecipanti. L'Assemblea dei Partecipanti nomina un proprio Presidente che presiede le riunioni e rimane in carica cinque anni.-----

L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal suo Presidente o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

Si riunisce almeno una volta all'anno entro la fine di Aprile e ogni qualvolta lo richieda il Consiglio di Amministrazione o lo richieda per iscritto al Presidente almeno un quarto dei membri dell'Assemblea stessa.-----

La convocazione è effettuata utilizzando mezzi di trasmissione della corrispondenza che diano certezza dell'avvenuta ricezione, inviati almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea, contenenti: la data, il luogo, l'ordine del giorno e la data della seconda convocazione, che non potrà essere fissata lo stesso giorno della prima convocazione.-----

Le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti si tengono nella sede sociale dell'Ente Scuola o in altra sede indicata dal Consiglio di Amministrazione.-----

Durante le riunioni ogni partecipante ha diritto di seguire il dibattito, intervenire nel corso del medesimo ed esercitare il diritto di voto, con le modalità determinate di volta in volta dal Presidente dell'Assemblea.-----


In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti membri che rappresentino almeno la metà dei partecipanti. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.-----

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

Prima dell'inizio dei propri lavori l'Assemblea procederà, in ogni seduta, su proposta del Presidente dell'Assemblea, alla designazione di un Segretario, scelto tra i partecipanti stessi con la funzione di assistere il Presidente nella conduzione dei lavori e nella redazione del verbale.-----

Il Presidente stabilisce le modalità di svolgimento di ciascuna votazione nonché le modalità di computo, spoglio e conteggio dei voti (alzata di mano, scheda di voto), ed è responsabile dell'accertamento dei risultati. Ogni partecipante ha diritto ad un voto.-----

In occasione delle votazioni a scrutinio segreto, Il Presidente individua tra i Partecipanti il personale coinvolto



nelle procedure di voto e nello spoglio delle schede. Ultimate le operazioni di scrutinio con l'ausilio del Segretario, vengono proclamati i risultati della votazione.-----

Dell'Assemblea viene redatto un verbale a cura di detto Segretario, approvato dal Presidente ed inviato quindi a tutti i membri dell'Assemblea. Successivamente il verbale viene riportato su apposito libro e ivi sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.-----

Rientra tra i compiti dell'Assemblea dei Partecipanti la nomina di due membri del Consiglio di Amministrazione scelti tra i membri di diritto, come meglio specificato all'articolo successivo.-----

L'Assemblea dei Partecipanti nomina l'Organo di Controllo e quello di Revisione, come previsto al successivo art. 10. ----

L'Assemblea dei Partecipanti, in quanto organo consultivo, esprime il suo parere non vincolante in merito al bilancio dell'Ente Scuola e formula pareri e proposte sulle attività e sui programmi, della scuola, coadiuvando il Consiglio di Amministrazione nello svolgimento delle proprie funzioni.-----

Il Consiglio di Amministrazione può convocare l'assemblea dei Partecipanti anche in altre forme come momento di confronto ed analisi sulle finalità istituzionali.-----

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione-----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, così individuati: -----

** due componenti nominati dall'Assemblea dei partecipanti, scelti tra i membri di diritto, nei termini previsti al precedente articolo;-----

** un componente designato dal Comune di Monza;-----

** fino a 4 membri designati da altri Enti terzi, che si mostrino particolarmente vicini alla Scuola Agraria, per scopi ed attività, e che chiedano di poter partecipare attivamente alla gestione della scuola, se ammessi dal Consiglio in carica. -----

Il Consiglio di Amministrazione dovrà porre in essere ogni utile iniziativa per favorire la partecipazione di almeno un Ente terzo.-----

L'Ente che intende candidarsi per tale "status" deve inviare al Presidente del CdA in carica una richiesta scritta contenente:-----

- dati anagrafici completi dell'Ente;-----

- statuto vigente;-----

- motivazione per cui presenta la richiesta;-----

- delibera del proprio organo amministrativo in cui sia stato deciso di procedere con tale richiesta.-----

Il Presidente riceve la candidatura e la sottopone al primo CdA utile, che delibera a maggioranza dei presenti in merito alla decisione di ammissione dell'Ente.-----

Sia in caso di delibera favorevole per l'ammissione, sia in caso di rigetto, il Presidente procede a comunicare all'Ente

richiedente la decisione del CdA. Il rigetto deve essere motivato. Non è comunque ammesso ricorso avverso la decisione presa dal CdA.-----

In caso di ammissione dell'Ente, esso avrà il potere/facoltà di designare un membro di sua fiducia all'interno del CdA come previsto nel presente articolo.-----

Se gli Enti "terzi" con lo status di designatori sono già 4, l'Ente che ha richiesto l'ammissione per entrare dovrà attendere che un altro Ente receda o venga escluso.-----

Nel caso in cui un Ente designatore perda interesse nelle attività della Scuola o non ne condivida più gli obiettivi, potrà recedere o essere escluso.-----

Dovrà a tal fine inviare al Presidente del CdA della Scuola una richiesta scritta contenente:-----

- motivazione per cui presenta richiesta di esclusione;-----
- delibera del proprio organo amministrativo in cui sia stato deciso di procedere con la richiesta di uscita.-----

Il Presidente riceve la richiesta e la sottopone al primo CdA utile che prende atto della decisione dell'Ente stesso, senza ulteriori adempimenti. -----

Nel caso invece in cui un Ente designatore ponga in essere comportamenti in contrasto con la Scuola Agraria del Parco di Monza, potrà essere escluso dallo status di Ente designatore con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica del CdA della Scuola.-----

Da ultimo, in caso di scioglimento o estinzione a qualsiasi titolo di un Ente designatore, il CdA della Scuola prenderà atto di tale situazione: ciò non avrà comunque ripercussioni sul Consigliere eventualmente già in carica e di promanazione di tale Ente, che si intenderà confermato nella carica sino alla naturale scadenza del suo mandato.-----

I membri del CdA, designati dagli Enti ammessi, così come stabilito dal presente articolo, svolgeranno il loro incarico di Consiglieri in maniera assolutamente indipendente dagli Enti da cui deriva la loro nomina.-----

Ove l'Ente abbia richiesto di uscire, o sia stato escluso, o sia estinto, il Consigliere da esso indicato potrà comunque rimanere in carica fino alla fine del suo mandato.-----


Potranno sempre essere sostituiti i predetti Enti designatori uscenti con altri Enti che si mostrino particolarmente vicini alla Scuola Agraria, per scopi ed attività, e che chiedano di poter partecipare attivamente alla gestione della Scuola e a tal fine vengano ammessi dal Consiglio in carica. -----

Le persone fisiche individuate dagli Enti designatori dovranno essere idonee alla carica, professionalmente e moralmente.-----

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati o revocati con le stesse modalità della nomina.-----

Il Consiglio rimane in carica fino alla sua sostituzione.-----

In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere nel corso



del quinquennio per qualsiasi motivo (dimissioni, decesso, revoca o impedimento permanente), lo stesso verrà sostituito per cooptazione dal Consiglio stesso all'unanimità.-----

Il nuovo Consigliere rimane in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.-----

Il numero minimo di Consiglieri non potrà comunque mai essere inferiore a 3 (TRE). -----

La convocazione del Consiglio avviene senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione, almeno 8 giorni prima dell'adunanza indicando luogo, ora e giorno dell'adunanza e l'inerente ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire, con le modalità suindicate, con tre giorni di preavviso.-----

Il Consiglio si riunisce con la presenza della maggioranza e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ove non diversamente previsto dal presente Statuto o dalla legge.-----

In caso di parità prevale il voto del Presidente.-----

Nel caso vi sia conflitto di interesse di uno o più Consiglieri con gli argomenti discussi o con le delibere poste all'ordine del giorno, si applicano le norme del Codice Civile, art. 2391 e 2475-ter. Qualora opportuno il/i Consigliere/i in situazione di conflitto, potranno essere invitati a non esprimere il proprio voto, se richiesto dalla maggioranza del Consiglio stesso.-----

Di ogni riunione del Consiglio viene redatto un verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.---

Il Consiglio può decidere di riunirsi e deliberare anche tramite l'utilizzo di tecnologie multimediali, sempre che sia accertata la possibilità di tutti i Consiglieri di essere identificati, di partecipare alla discussione e di votare e sia garantita, a mezzo di tecnologie digitali, l'unicità e la titolarità del voto.-----

L'uso di tecnologie sostitutive della partecipazione e voto in presenza delle delibere di consiglio, dovranno risultare dal verbale sottoscritto.-----

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente Scuola, con facoltà di delegare i poteri delegabili per legge al Presidente, al Vice-Presidente o ad altro Consigliere all'uopo delegato.-----

Il Consiglio ha inoltre potere di approvare uno o più Regolamenti concernenti il funzionamento dell'Ente.-----

Per affrontare specifiche problematiche il Consiglio d'Amministrazione può invitare esperti il cui parere sarà esclusivamente consultivo.-----

Art. 8 - Il Presidente-----

Il Consiglio di Amministrazione, elegge al suo interno il Presidente, il quale ha la legale rappresentanza dell'Ente Scuola di fronte ai terzi ed in giudizio e tutti i poteri

attinenti l'amministrazione ordinaria della stessa, compreso quello di nominare procuratori, determinandone le attribuzioni. -----

In caso di sua assenza od impedimento il Presidente è sostituito nell'esercizio delle sue funzioni dal Vice Presidente, ove nominato, o da altro Consigliere formalmente delegato dal Consiglio. -----

Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.-----

Art. 9 - Il Direttore-----

Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, nomina un Direttore, scelto tra persone di comprovate capacità gestionali ed esperienza in materia. -----

Al Direttore, che resta in carica per un quinquennio ed è nuovamente nominabile a tale incarico, spettano i seguenti compiti:-----

** curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;-----

** sviluppare i progetti di promozione e sviluppo da proporre al Consiglio di Amministrazione;-----

** ricercare i fondi necessari al sostegno delle iniziative anche tramite programmi di fund raising;-----

** redigere il bilancio preventivo e consuntivo annuale;-----

** sovrintendere all'organizzazione ed alla gestione del personale dipendente dell'Ente Scuola;-----

** gestire l'attività ordinaria dell'Ente Scuola secondo le direttive generali del Consiglio conformemente alle previsioni di bilancio dallo stesso Consiglio redatte ed eventualmente aggiornate periodicamente;-----

** concordare e sottoscrivere convenzioni, contratti ed accordi con soggetti terzi, previa delega (generale o speciale) del Consiglio;-----

** sovrintendere alla tenuta della contabilità e dei libri sociali.-----

Egli verrà inquadrato come collaboratore o dipendente, così come statuito dalle vigenti disposizioni normative.-----

Il Consiglio di Amministrazione provvederà a determinare eventuali altri compiti e funzioni del Direttore.-----


Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vicedirettore che, in caso di assenza o impedimento del Direttore, lo sostituisca in tutte le sue funzioni. -----

Il Direttore della Scuola partecipa con funzioni consultive alle adunanze del Consiglio di Amministrazione in modo che egli possa poi curare operativamente l'esecuzione delle delibere stesse. -----

Art. 10 - Organo di Controllo e Organo di Revisione-----

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei Partecipanti qualora la stessa lo ritenga necessario o in caso di obbligo di legge. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.-----

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e



dello statuto e sui principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento ed esercita ogni altro compito attribuitogli per legge.-----

Esso può essere organismo collegiale composto da tre membri, ovvero anche organo monocratico, nominato e normato secondo quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017).-----

È invece obbligatoria la nomina dell'Organo di revisione legale dei conti, che viene eletto dall'Assemblea dei Partecipanti in forma collegiale di tre membri, ovvero in forma monocratica. -----

L'Organo di Controllo, ove nominato, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----

L'Organo di Revisione legale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca.-----

L'Organo di Revisione legale dura in carica tre anni (fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina) e può essere rieletto.-----

ART. 11 - Durata dell'esercizio -----

L'esercizio dell'Ente coincide con l'anno solare e riguarda tutte le attività svolte dall'Ente.-----

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (vista anche la relazione del Revisore dei conti), ed il Bilancio di previsione relativo alla gestione dell'esercizio in corso.-----

ART. 12 - Scioglimento dell'Ente-----

Qualora si realizzi una delle cause di estinzione espressamente previste dall'art. 27 del Codice Civile, o se il patrimonio risulti insufficiente, il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza di una causa di estinzione dell'Ente, ne delibera lo scioglimento, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.-----

Ai sensi dell'art. 11 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, saranno nominati con delibera del CdA, o in caso di ritardo con provvedimento del Presidente del Tribunale, uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.-----

In tale ipotesi, il patrimonio netto residuo dell'Ente sarà devoluto ad altro Ente avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione del patrimonio imposta dalla legge oppure l'eventuale trasformazione disposta dall'Autorità governativa competente.-----

